

(N. 1306)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 16 dicembre 1955 (V. Stampato N. 1884)*

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(ANDREOTTI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 22 DICEMBRE 1955

Vendita alle industrie di tutti i tipi di sale
prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Alle industrie prevedute dall'articolo 21 della legge 17 luglio 1942, n. 907, sostituito dall'articolo unico della legge 11 luglio 1952, n. 1641, possono essere venduti a prezzo industriale, da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con quello del tesoro, tutti i tipi di sale prodotti dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e destinati ad uso industriale.

Il Presidente della Camera dei deputati

LEONE